



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -

Sent. 57/17
n.° 55/17 Fall.

n.° 147/16 I.F.

n.° 1946 Cron.

n. 127 rep.S

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.
Dott. Edmondo Tota	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per la dichiarazione di fallimento, presentato in data 20.12.2016 dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO, in persona del sostituto procuratore dott. Nicola Preteroti,

contro

FILCA COOPERATIVE SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Lecco, Piazza Manzoni n. 2, società iscritta al R.E.A. di Lecco al numero LC - 201581, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e partita IVA 01574940134, in persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott. Giacomo Fumeo, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Finocchiaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del legale sito in Milano, via Santa Maria Segreta n. 6;

Preliminarmente dato atto che con separato provvedimento questo Tribunale ha revocato il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo aperto su ricorso depositato in data 13.7.2016; letta l'istanza di fallimento, ribadita a seguito dell'introduzione del procedimento ai sensi dell'art. 173 u.c. L.F., in cui il PM, con atto depositato in data 8.11.2017 immediatamente comunicato alla società concordataria, ha formulato l'istanza di revoca del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento;

convocate le parti all'udienza del 1°2.2017 a cui sono seguiti vari rinvii per la pendenza della procedura concordataria, fino all'udienza del 21.12.2017 in cui il Giudice Relatore si è riservato di riferire al Collegio;

esaminata la documentazione agli atti del presente procedimento e della procedura concordataria;

udite il Giudice Relatore;

premessi riguardo alle questioni processuali che:

- la società resistente ha sede legale in Lecco sicché sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 9 L.F.;
- sussiste la legittimazione attiva del PM ai sensi dell'art. 7 L.F.;
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ha ricevuto la regolare notificazione del ricorso e del decreto di convocazione ex art. 15 comma 3° L.F.

rilevato che sussistono i requisiti soggettivi di fallibilità di cui all'art. 1 L.F. per le seguenti ragioni:

- innanzitutto ricorre il requisito di cui al 1° comma poiché la società debitrice svolge attività commerciale (nell'accezione accolta dalla Suprema corte, ad es. sentenza n. 6835 del 2014), come dimostrato dalla documentazione in atti;
- inoltre non sussistono i presupposti per l'esenzione dal fallimento ex art. 1 comma 2° L.F. come emerge senza dubbio dalla consultazione della documentazione e dai bilanci depositati nel procedimento concordatario e comunque non contestato dalla società debitrice;

ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 L.F. per l'attuale impossibilità della debitrice a far fronte al pagamento dei propri debiti e l'assenza di prospettive di ripresa in tempi ragionevoli come emerge indiscutibilmente, oltre che dagli elementi evidenziati dal PM nel ricorso, dalla documentazione e dalle ammissioni contenute negli atti del concordato preventivo liquidatorio: in particolare la stessa proposta concordataria prevedeva la soddisfazione integrale dei soli crediti prededucibili e di parte dei privilegiati grazie all'ottenimento di cospicui finanziamenti per euro 5.100.000,00, con falcidia di altri privilegiati e pagamento dalle classi dei chirografari con percentuali intorno al 20%, alcune delle quali attraverso la dazione di notes derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti; inoltre gli accertamenti effettuati nell'ambito della procedura concordataria hanno evidenziato complesse criticità tali da escludere addirittura la possibilità di rispettare la limitata percentuale del 20%, tanto da condurre alla revoca del decreto di ammissione; del resto la stessa difesa della società non ha mai contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, né

nell'ambito del presente procedimento prefallimentare né in occasione del procedimento di revoca del concordato preventivo;
ritenute che lo stato di insolvenza sussistesse sin dalla presentazione della domanda concordataria, in assenza di fattori sopravvenuti che abbiano inciso sull'originario assetto patrimoniale;
rilevato che è indubbiamente superata la soglia di procedibilità ex art. 15 n.c. L.F. in quanto l'ammontare dei debiti esigibili esposta a bilancio supera senza dubbio il limite dei 30.000,00 Euro;
visti gli artt. 1 e ss. della Legge Fallimentare;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

il fallimento della società **FILCA COOPERATIVE SOCIETA' COOPERATIVA**, in Lecco, Piazza Manzoni n. 2, società iscritta al R.E.A. di Lecco al numero LC - 201581, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e partita IVA 01574940134;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e curatori il rag. Riccardo Nucera e la dott.ssa Raffaella Paveri;

ORDINA

al legale rappresentante della fallita, se non già avvenuto, di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ORDINA

ai curatori di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la

massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno 17/04/2018 alle ore 9:45, l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 2°, stanza n. 210), avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura indicato dai Curatori, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 2° L.F.;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

ai curatori fallimentari che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, devono comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto ai curatori ed al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 21/12/2017.

Il Giudice rel.
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Ersilio Secchi

